



CITTÀ DI GALATONE

Provincia di Lecce

Settore Servizi Socio Culturali e Demografici - Innovazione e Comunicazione

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020

*(Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione,
costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998 e del D.M. 7 giugno 1999)*

Il Responsabile del Settore

in esecuzione della D.G.C. n. 199 del 21.12.2021
nonché della D.D. n. 335 R.S. del 22.12.2021 (n. 1349 R.G. del 23.12.2021)
e della D.D. n. 49 R.S. del 15.02.2022 (n. 162 R.G. del 15.02.2022)

RENDE NOTO

che a partire **dal 16 febbraio 2022 e fino alle ore 12:00 del 10 marzo 2022** sarà possibile presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito indicati.

Il presente bando è finalizzato alla formazione di un elenco di beneficiari a cui sono destinate le somme assegnate al Comune di Galatone dalla Regione Puglia con A.D. n. 514/2021 con riferimento al Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998 e del D.M. 7 giugno 1999, integrate da apposita compartecipazione comunale ed eventuale cd. *premierità*.

Art. 1 Requisiti per l'ammissione al bando

Possono partecipare al bando i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente avviso, nonché al momento della pubblicazione dell'elenco definitivo degli ammessi, siano in possesso dei requisiti minimi previsti dal D.M. del 07.07.1999 e dalla Regione Puglia con il citato A.D. n. 514/2021 e di seguito elencati:

1. Essere cittadino italiano, residente nel Comune di Galatone e nell'abitazione per la quale si richiede il contributo, nell'anno 2020;
2. Essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea ed avere la residenza anagrafica nel Comune di Galatone;
3. Essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea a condizione che sia titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della normativa in materia ed avere la residenza anagrafica nel Comune di Galatone;
4. Essere titolare di un contratto di affitto ad uso abitativo, regolarmente registrato;
5. Essere conduttore di un alloggio accatastato con caratteristiche di edilizia economica popolare, sia per quanto attiene alla tipologia edilizia, sia per quanto attiene alla superficie, che non potrà essere superiore a 95 mq di superficie utile, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne o di soggetto portatore di handicap con disabilità superiore al 74%). L'alloggio potrà avere superficie utile maggiorata di ulteriori 10 mq (rispetto ai 95 mq su indicati) per ogni componente il nucleo familiare oltre il sesto;

6. Essere titolare di un reddito (riferito all'intero nucleo familiare), relativo all'anno 2020 risultante dalla dichiarazione dei redditi 2021, che non superi i seguenti limiti:
 - Per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al D.M. LL.PP 7/6/99, reddito annuo imponibile complessivo non superiore a € 13.405,08 (Circolare INPS n. 148/2020), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
 - Per i soggetti rientranti nella fascia b), di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, reddito annuo cd. convenzionale, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78, non superiore alla soglia di € 15.250,00, con incidenza del canone di locazione non inferiore al 24%;
7. Essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2020; allo scopo dovranno essere prodotte le ricevute di pagamento dei canoni di locazione regolarmente firmate dal locatore e corredate dalla fotocopia della carta d'identità di quest'ultimo oppure le ricevute dei bonifici bancari o postali attestanti l'avvenuto pagamento in favore del locatore. In subordine, potrà essere prodotta apposita dichiarazione congiunta del proprietario e del conduttore, corredata dalla fotocopia del documento di identità di entrambi, attestante la predetta regolarità.

E' ammessa la richiesta di contributo, da parte dei genitori separati o divorziati che non siano assegnatari o comunque non abbiano la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno 5 anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

Art. 2 Cause di esclusione

Non possono partecipare al bando:

1. I soggetti assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
2. Soggetti locatori con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
3. Nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che, relativamente all'anno 2020, hanno:
 - Titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - Titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art.10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento amministrativo che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - Richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista dagli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - Beneficiario della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., limitatamente all'ammontare della predetta quota percepita nel corso del 2020;
 - Beneficiario di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio (marzo, aprile e maggio);
4. Residenti in alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
5. Residenti in alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi.

Art. 3 Determinazione dell'entità del contributo

Il pagamento del contributo avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ai sensi del D.M. LL.PP. 7.6.99, artt. 1 e 2, comma 3, l'entità dei contributi da corrispondere verrà determinata secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sul reddito nonché con riferimento ai seguenti criteri:

- Ai soggetti appartenenti alla fascia a), l'ammontare del contributo è determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad € 3.098,74 annui;
- Ai soggetti appartenenti alla fascia b), l'ammontare del contributo è determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito ed il contributo da assegnare non deve essere comunque superiore ad € 2.324,05 annui;
- In caso di parità di redditi sarà data precedenza ai nuclei familiari che presentano un'elevata soglia di incidenza del canone sul reddito, distinguendo esplicitamente i concorrenti della fascia A) con il relativo importo, da quelli della fascia B) con il relativo importo;
- Per ciascun nucleo familiare potrà essere presentata una sola domanda, a pena di esclusione;
- Si intende per nucleo familiare quello composto dal richiedente e tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico nell'anno 2020 (D.P.C.M. 159/2013).
- Rispetto ai beneficiari quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., il contributo verrà calcolato sottraendo all'importo spettante quello già percepito nel corso del 2020. Ove non sarà possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita dai richiedenti, il Comune, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

L'importo annuo del canone di locazione sarà quello risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Il contributo è relativo al periodo 01.01.2020 al 31.12.2020 ed è calcolato dalla data di decorrenza del contratto di locazione, regolarmente registrato, in mesi interi.

Il contributo da erogare dovrà essere pari ad almeno una mensilità del canone di locazione.

L'erogazione dei contributi ai beneficiari sarà effettuata in un'unica soluzione ed è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia.

Art. 4 Reddito di riferimento

Il reddito di riferimento è:

- Per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 7/6/99, art.1, comma 1, l'imponibile complessivo. Per tale fascia a), il limite massimo di reddito è fissato in € 13.404,08 (Circolare INPS n. 148/2020);
- Per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00. Detto reddito convenzionale si calcola detraendo dal reddito annuo complessivo del nucleo familiare € 516,46 per ogni figlio che risulti a carico e, qualora alla formazione del predetto reddito concorrano redditi da lavoro dipendente (o derivanti da pensione), questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60% (L.R. 54/84, art. 2, lett. F – art. 21 L. n. 457 del 05/08/1978).
- Per la determinazione del reddito complessivo, anno 2020, di ogni componente del nucleo familiare dovranno essere utilizzati, si semplifica, per il modello Certificazione Unica 2021, nel Quadro dei dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2021 - redditi 2020, il rigo 11, quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2021, il rigo RN1 del Quadro RN, o il LM8 (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del Quadro RD;
- Oltre all'imponibile fiscale vanno, inoltre, computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. 67/2017).

Art. 5 Termini e modalità di compilazione della domanda di ammissione

I cittadini interessati possono presentare domanda all'Ufficio Protocollo, entro il termine sopra indicato, pena l'esclusione, mediante: consegna a mano (presso sede di Piazza Itria), raccomandata a.r. (farà fede il timbro di arrivo e non di spedizione dall'ufficio postale) o tramite invio PEC all'indirizzo protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it (farà fede la ricevuta generata dal sistema informatico).

Il modulo da utilizzare è disponibile presso lo sportello dell'Ufficio Servizi Sociali, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, ed è comunque scaricabile dal sito internet istituzionale (<http://www.comune.galatone.le.it>).

La domanda, in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere compilata con esattezza in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente.

Si informa che il Comune di Galatone provvederà ad effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente, a campione, per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni.

Si precisa che nel caso in cui, dalle verifiche effettuate, emerga la falsità delle dichiarazioni fornite, si procederà all'esclusione dal contributo e alla denuncia presso la competente Autorità Giudiziaria per dichiarazioni mendaci.

E' obbligatorio allegare alla domanda:

- fotocopia della carta di identità del dichiarante in corso di validità e del codice fiscale;
- fotocopia del contratto di locazione registrato;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti per la presentazione della domanda in caso di coniuge separato o divorziato (es. provvedimento di assegnazione della casa familiare e obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge, sentenza di separazione o divorzio, ecc);
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei canoni relativi all'anno 2020;
- fotocopie delle ricevute di versamento dell'imposta di registro per l'intero anno 2020 oppure comunicazione del locatore relativa all'applicazione del regime della cedolare secca (D.Lgs. 23/2011);
- copia della dichiarazione dei redditi (Mod. Cud - 730 - Unico/2021) del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2020 o, in mancanza, attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno (solo per gli extracomunitari).

*Per coloro i quali dichiarino **reddito ZERO** e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e per il reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo dovrà essere inoltre allegata:*

- Autodichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- Autodichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone (redatta secondo il fac-simile predisposto) oppure
- Nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Tenuto conto dei termini ristretti imposti dalla Regione Puglia, con il citato A.D. n. 514/2021, relativamente agli adempimenti a carico dei Comuni in ordine alla chiusura dell'istruttoria e all'approvazione della graduatoria, non sarà possibile produrre altri documenti oltre il termine di scadenza su specificato. L'incompletezza della domanda o la sua mancata sottoscrizione costituirà, pertanto, motivo di esclusione.

Si informa, ai fini della vigente disciplina in materia di privacy (GDPR 2016/679), che i dati personali dei richiedenti saranno raccolti, trattati e conservati presso gli uffici comunali, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando, con le modalità indicate nell'informativa presente sul retro del modulo di partecipazione.

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere acquisiti presso l'Ufficio Servizi Sociali oppure contattando il numero 0833.861956 o scrivendo all'indirizzo mail servizisociali@comune.galatone.le.it.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Chiga.

Galatone, 16 febbraio 2022

Il Responsabile del 5° Settore
Dott. Antonio CHIGA